



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

34 del 28-12-2024

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU (TRIBUTO UNIFICATO IMU ED EX TASI) - ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto del mese Dicembre alle ore 15:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
FAVA NICOLA LUIGI	X		ZAFFERONI SABRINA	X	
BIONDI YLENIA GIORGIA	X		COSTO LUCCO ALBERTO	X	
BIONDI SERGIO	X		ZANENGA ERMINIO	X	
BIGNAMI ALISON	X		MILANESI SARA		X
MARCARINI LISANNA	X		CREMONESI DAVIDE	X	
PAPPALARDO DANIELE ANTONIO		X			

TOTALE N.

9 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. MATTEO MALVICINI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLA LUIGI FAVA, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU (TRIBUTO UNIFICATO IMU ED EX TASI) - ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la **Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 all'art.1**, comma 738, stabilisce che, “a decorrere **dall'anno 2020**, l'imposta unica comunale - IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); **l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783**”.

CHE, pertanto, a decorrere **dall'anno 2020**, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che **l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019** e, quindi, si rende necessario procedere all'approvazione delle aliquote IMU in conformità alla nuova normativa (L.160/2019).

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell'art. 1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della Nuova IMU dal 01/01/2020.

DATO ATTO che i presupposti della “nuova”IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale od assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A8 od A9. Sono, altresì, considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione, destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24

giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente od indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

ATTESO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è **riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le loro pertinenze, **calcolato ad aliquota dello 0,76%**; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,7%.

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'**abitazione principale** inclusa nelle **categorie catastali A1, A8 e A9** e per le **relative pertinenze** nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

VISTO il comma 749, che fissa in € **200,00** l'importo della **detrazione spettante per l'abitazione principale in Categ. A1 - A8 - A9 e relative pertinenze**, disponendo che la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti

di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/77.

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1%, **con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento**.

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e **non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce")**, indicata nella misura dello 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino all'azzeramento. La medesima disposizione stabilisce l'**esenzione dal 01/01/2022** da IMU dei predetti fabbricati a decorrere dall'anno d'imposta 2022.

CONSIDERATO che i predetti fabbricati erano assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette.

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i **terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento.

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, nella misura di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti**, è pari allo 0,86%, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli **immobili non esentati**, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754, fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO il comma 756 che dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, **in deroga all'art. 52** del

D.Lgs. n. 446/1997 del 15/12/1997, hanno la **facoltà di diversificare ulteriormente le aliquote** di cui ai precedenti punti, **esclusivamente** con riferimento alle **fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, **anche qualora** il Comune **non intenda diversificare le aliquote** rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019 – artt. da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'**applicazione informatica resa disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale**, per l'elaborazione di un **apposito prospetto delle aliquote**. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

VISTA, in proposito, la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della L. n. 160/2019 da cui emerge che, **sino all'adozione del decreto** di cui al comma 756, **la trasmissione** ad opera dei Comuni **della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU** deve avvenire **mediante semplice inserimento del testo** della medesima, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011. La predetta Risoluzione ha precisato, inoltre, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal DM di cui al citato comma 756 e che, **solo in seguito all'adozione del decreto** medesimo, **opera l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione**, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, **del prospetto che ne formerà parte integrante**; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al **momento in cui il modello di prospetto è reso disponibile in esito all'approvazione del decreto** di cui al citato comma 756.

DATO ATTO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 costituisce **parte integrante della delibera di approvazione delle aliquote** dell'imposta municipale propria.

DATO ATTO che, l'**allegato A al Decreto 06/09/2024** ha stabilito le nuove variabili entro cui i Comuni possono stabilire le proprie aliquote IMU a **decorrere dall'anno 2025**, aumentando la possibilità di diversificazione rispetto al precedente Decreto 07/07/2023, mediante prospetto.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, **entro il termine perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno, **nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale**.

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la **possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito** al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso art. 52, comma 1, che recita: “Le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 743 della L. 234/2021, *limitatamente all'anno 2022*, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per una **sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso**, posseduta in Italia a titolo di proprietà od usufrutto **da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia**, è ridotta al 37,50%.

CONSIDERATO, inoltre, che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			
Base	massima	minima	Tipologia di IMMOBILE
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso categ. A1 – A8 – A9
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali ad uso strumentale
0,00%	0,00%	0,00%	“beni merce” - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
			ESENTI DAL 2022
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	fabbricati gruppo “D”
		(Quota STATO)	
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della **NUOVA IMU (unificazione IMU-EX TASI – tributo in vigore dal 2020)**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2020.

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 8 del 08/04/2020, con cui sono state determinate le aliquote della **NUOVA IMU (unificazione IMU-EX TASI)** per l'anno 2020;
- la deliberazione C.C. n. 9 del 29/03/2021 relativa alle aliquote anno 2021;

e le deliberazioni successive:

- C.C. n. 7 del 06/04/2022 di conferma aliquote anno 2022;
- C.C. n. 4 del 15/03/2023 di conferma aliquote anno 2023;
- C.C. n. 26 del 18/12/2023 di conferma aliquote anno 2024;

consistenti sostanzialmente nella CONFERMA delle previgenti aliquote, come applicate nel 2015, approvate con deliberazioni C.C. n. 15 del 29/07/2015 (imu) e C.C. n. 16 del 29/07/2015 (ex tasi), esecutive ai sensi di legge, alla luce delle modifiche normative intercorse successivamente e confermate nelle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, con adeguamento alle disposizioni normative successivamente intercorse.

RICHIAMATO l'art. 1, c. 837, L. n. 197 del 29/12/2022 (L. di Bilancio 2023), con cui sono introdotte le seguenti modifiche in ordine alla disciplina in materia di Nuova IMU:

- integrazioni al succitato comma 756, in ordine alle modalità di approvazione delle aliquote IMU, secondo cui il decreto surrichiamato interviene a modificare od integrare le fattispecie di cui ai commi da 748 a 755, per le quali **possono essere diversificate le aliquote** dell'IMU da parte dei Comuni;

- con riferimento al comma 767, che pone una deroga alla disposizione di cui all'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, viene previsto l'obbligo annuale di approvazione delle aliquote IMU, in conformità a quanto specificato al comma 757 della richiamata Legge n. 160/2019. **L'obbligo di deliberazione annuale delle aliquote imu e compilazione del prospetto delle aliquote**, subordinato all'emanazione del decreto, intervenuto con **DM 07/07/2023**, e fino all'adozione del suddetto decreto la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU da parte dei Comuni deve avvenire **mediante semplice inserimento** come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dal D.M. 20 luglio 2021, che contiene le **specifiche tecniche** per la **trasmissione telematica** delle delibere al MEF obbligatoria sin dall'anno 2022:

- documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile;

- sottoscritti dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;

- il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) con estensione .pdf, che - a differenza del formato CAdES per cui è necessario utilizzare un'applicazione specifica - è leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato;

- essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla L. n. 4 del 09/01/2004 ed in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;

- essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.

Nelle more di approvazione dell'apposito decreto interministeriale, non è sussistito l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote IMU, per cui i Comuni sino all'annualità d'imposta 2023, hanno operato con le medesime modalità adottate negli anni d'imposta precedenti, senza compilazione del prospetto delle aliquote IMU, anche in ragione di quanto precisato nella predetta Risoluzione Ministeriale, seguendo il procedimento del citato art. 13, comma 15, con il consueto inserimento sul **Portale del Federalismo Fiscale della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU entro il 14 ottobre**, al fine della sua pubblicazione da parte del MEF entro il 28 ottobre, con **elaborazione del nuovo prospetto aliquote dal 2025**, da proroga adempimento nel precedente anno, in quanto il **D.L. n. 132 del 29/09/2023 – DECRETO PROROGHE** - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, convertito con modificazioni nella L. n. 170 del 27/11/2023, aveva infatti introdotto l'**art. 6-TER - Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU**, disponendo la **proroga al 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto**.

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di **CONFERMARE per l'ANNO 2025** le vigenti aliquote IMU (inclusa ex tasi) approvate nei precedenti anni 2022 - 2023 e 2024 e che risultano così articolate:

Tipologia immobile	Aliquote
Abitazione principale di lusso - cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7	4 X MILLE + 1 X MILLE EX TASI con detrazione di € 200,00 rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 X MILLE
Aree fabbricabili *	10,60 X MILLE
Terreni agricoli (ad eccezione di quelli esenti per legge)	10,60 X MILLE
Fabbricati gruppo "D"	10,60 X MILLE
Altri immobili	10,60 X MILLE

* **Valori venali** attribuiti dall'Ente alle AREE EDIFICABILI con deliberazione G.C. n. 6 del 15/02/2017, come aggiornati dal 01/01/2020 con deliberazione C.C. n. 2 del 19/02/2020.

TENUTO conto che, **per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento approvato nell'anno 2020, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta**, anche con riferimento alla Legge n. 212 del 27/07/2000 "Statuto dei diritti del contribuente".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 27/12/2006, che testualmente recita che: *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

VISTO, inoltre, l'art. 193, c. 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, c. 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, aggiunto dall' art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio].

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali.

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che il bilancio di previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l'anno successivo.

Vista la L. n. 178 del 30/12/2020 - Legge di bilancio 2021.

Visto il D.L. Milleproroghe 2021 - Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020, convertito con modificazioni in L. n. 21 del 26/02/2021.

Vista la L. n. 234 del 30/12/2021 - Legge di bilancio 2022.

Visto il D.L. Milleproroghe 2022 – D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni in L. n. 15 del 25/02/2022.

VISTA la Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023) – G.U. n. 303 del 29/12/2022 – S.O. 43, contenente la manovra di bilancio per l'anno 2023, in vigore dal 01/01/2023.

VISTO il Decreto Legge Milleproroghe 2023 – D.L. n. 198 del 29/12/2022 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in vigore dal 30/12/2022, convertito con modificazioni in L. N. 14 del 24/02/2023.

VISTO il **Decreto MEF 07/07/2023** di *Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU)*, in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 L. n. 160 del 27/12/2019 (ALIQUOTE BASE).

VISTO il **Decreto 06/09/2024** di determinazione delle nuove variabili entro cui i Comuni possono stabilire le proprie aliquote IMU a decorrere dall'anno 2025, mediante prospetto.

VISTO il **DM del 25/07/2023 – 16^ DECRETO CORRETTIVO principi CONTABILITA' ARMONIZZATA.**

VISTA la L. n. 111 del 09/08/2023 – Legge Delega al Governo per la Riforma Fiscale, pubblicata in G.U. n. 189 del 14/08/2023, che introduce nuovi principi che saranno seguiti dal Governo per l'attuazione della riforma fiscale, di interesse anche per gli enti locali, dalle imposte dirette, all'IVA, l'IRAP, i tributi minori e soprattutto i tributi Regionali e Locali, promettendo di intervenire non solo sui tributi erariali ma anche su istituti generali che attengono alla fiscalità locale, con ruolo di primo piano che continua ad essere riservato all'IMU, a decorrere dal 2024, fortemente caratterizzato dal nuovo assetto delle aliquote, per effetto della pubblicazione del nuovo decreto che approva il nuovo prospetto delle aliquote, secondo cui i Comuni sono chiamati ad adottare nuove delibere di approvazione delle aliquote accedendo alla piattaforma telematica dalla quale produrre il prospetto delle aliquote. **La mancata osservanza della nuova procedura comporterà l'applicazione delle aliquote BASE di legge**

VISTO il D.L. n. 132 del 29/09/2023 – DECRETO PROROGHE - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, **convertito con modificazioni nella L. n. 170 del 27/11/2023**, con cui è introdotto l'**art. 6-TER - Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU**, che dispone la **proroga al 2025 dell'obbligo di** redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto.

VISTO il D.L. n. 145 del 18/10/2023 – Collegato alla Legge di Bilancio 2024 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151, comma 4, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità contabile e di rispetto degli equilibri di bilancio.

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge:

Favorevoli n. 7 (sette); Contrari n. 0 (zero); Astenuti n. 2 (due) (Consiglieri: Zanenga Erminio e Cremonesi Davide);

DELIBERA

1. Di approvare le premesse al presente atto.

2. Di determinare **per l'anno 2025** le aliquote della **NUOVA Imposta Municipale Propria - IMU (che ha inglobato EX TASI dall'anno 2020)**, disciplinata dall'**art. 1, commi da 739 a 783 della L. n. 160 del 27/12/2019** (ALIQUOTE BASE), come determinate con la deliberazione C.C. n. 8 del 08/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, nelle misure così come applicate nei precedenti anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, originariamente approvate con deliberazioni C.C. n. 15 del 29/07/2015 (imu) e C.C. n. 16 del 29/07/2015 (ex tasi) alla luce delle modifiche normative intercorse successivamente, e poi annualmente confermate sino a tutto il 2024 (ultima deliberazione intervenuta di conferma aliquote per l'anno 2024 – C.C. n. 26 del 18/12/2024).

3. Di **CONFERMARE**, pertanto, per l'**anno 2025** le aliquote così articolate e come risultanti dal seguente **prospetto, reso obbligatorio dal 2025, a seguito precedente proroga dal 2024 al 2025 di**

cui al D.L. n. 132/2023 convertito con modificazioni in L. n. 170/2023 dell'apposito prospetto ministeriale mediante l'applicazione del Portale del Federalismo Fiscale:

Tipologia immobile	Aliquote
Abitazione principale di lusso classificata in categ. A1, A8 e A9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7	4 X MILLE + 1 X MILLE EX TASI con detrazione di € 200,00 rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 X MILLE
Aree fabbricabili *	10,60 X MILLE
Terreni agricoli (ad eccezione di quelli esenti per legge)	10,60 X MILLE
Fabbricati gruppo "D"	10,60 X MILLE
Altri immobili	10,60 X MILLE

* **Valori venali** attribuiti dall'Ente alle AREE EDIFICABILI con deliberazione G.C. n. 6 del 15/02/2017, come aggiornati dal 01/01/2020 con deliberazione C.C. n. 2 del 19/02/2020.

4. Di dare atto che le suddette aliquote IMU 2025 hanno effetto **dall'01/01/2025**.

5. Di dare atto, inoltre, che le scadenze del tributo sono stabilite per legge in **N. 2 RATE**, precisamente al **16 giugno e al 16 dicembre**, ferma la possibilità del pagamento in **un'UNICA SOLUZIONE entro la data del 16 giugno**.

6. Di dare, altresì, atto che il gettito complessivo anno 2025 atteso della NUOVA IMU - imposta municipale propria è di € **255.000,00**, iscritto nel relativo bilancio di previsione alla Tipologia 101 - Categoria 106, considerato al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (pari ad € 37.170,10 risultante dall'anno 2019 e confermata dalla L. 145/2018 e parimenti per gli anni 2021, 2022, 2023 – 2024 e 2025) per effetto del ristoro disposto dalla Stato determinato, in parte, dall'esenzione dell'imposta sui terreni agricoli di **proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione alla previdenza agricola**.

7. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2025, ai sensi dell'art. 172, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

8. Di trasmettere **telematicamente** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze **tramite inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale**:

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio annuale del **14/10**, affinché venga disposta la pubblicazione dell'atto stesso sul sito a cura del Ministero economia e finanze entro il termine del **28/10**, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento

dell'efficacia della medesima.

9. Di dare atto che tale adempimento consente, dunque, di attribuire pubblicità costitutiva e conferisce, pertanto, efficacia alla deliberazione, le cui previsioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dopodiché, attesa l'urgenza di procedere, con separata votazione, con N. 7 (sette) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari ed n. 2 (due) voti Astenuti (Consiglieri: Zanenga Erminio e Cremonesi Davide), espressi per alzata di mano, dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO MALVICINI

IL PRESIDENTE
NICOLA LUIGI FAVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Fiesco, 28-12-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO MALVICINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU (TRIBUTO UNIFICATO IMU ED EX TASI) - ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole ex art. 49 D.LGS. 18 agosto 2000, N.267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Fiesco, 13-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO
STANGA CHIARA

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU (TRIBUTO UNIFICATO IMU ED EX TASI) - ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole ex art. 49 D.LGS. 18 agosto 2000, N.267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Fiesco, 13-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO
STANGA CHIARA

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

Deliberazione di CONSIGLIO n.34 del 28-12-2024 avente ad oggetto: CONFERMA ALIQUOTA IMU (TRIBUTO UNIFICATO IMU ED EX TASI) - ANNO 2025

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Fiesco, 02-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MALVICINI MATTEO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 13/12/2024 alle 14:04:52